

**BANDO PROCEDURE E CRITERI**

Assegnazione di contributi ai soggetti gestori di percorsi cicloturistici ai sensi dell'art. 5 L.R. 35/2019, di cui alla DGR 1678/2019, per la realizzazione di attività previste di promozione, comunicazione, informazione e animazione turistica dei percorsi cicloturistici e degli itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto.

Bando procedure e criteri

Sommaro

1. Finalità
2. Riferimenti normativi
3. Soggetti ammissibili
4. Dotazione finanziaria
5. Entità del contributo
6. Attività per le quali è possibile richiedere il contributo
7. Spese ammissibili
8. Spese non ammissibili
9. Modalità e termini per la presentazione della domanda
10. Documentazione da allegare alla domanda di contributo
11. Valutazione delle domande
12. Criteri per la compilazione delle graduatorie
13. Svolgimento delle attività – variazione e relativi obblighi
14. Controlli
15. Modalità di rendicontazione e obblighi dei beneficiari
16. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento
17. Modalità di erogazione delle risorse
18. Disposizioni finali e normativa di riferimento
19. Informativa trattamento dati personali



89f9099a



ART. 1 FINALITÀ

La Regione del Veneto in attuazione e in coerenza con quanto previsto dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2 “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica”, promuove il cicloturismo quale strumento di diversificazione dell’offerta turistica eco-sostenibile, nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio rurale del territorio regionale.

Con la legge regionale 8 agosto 2019, n. 35 “Promozione del cicloturismo e istituzione del logo “Venice bike lands”, si è voluto pertanto creare un quadro normativo di riferimento per il turismo legato al mondo della bicicletta ed ai percorsi cicloturistici, individuando i soggetti gestori dei percorsi cicloturistici e degli itinerari ciclistici delle “Grandi salite del Veneto” ai quali competono sia la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, nonché la realizzazione di specifiche attività finalizzate alla promozione e valorizzazione del prodotto turistico “Venice bike system”. A tal fine con il presente bando si provvede all’assegnazione di contributi regionali, a favore dei soggetti gestori dei percorsi cicloturistici e degli itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto come individuati all’art.5 della legge regionale 8 agosto 2019, n. 35 al fine di migliorare la conoscibilità e l’accessibilità dei percorsi, la valorizzazione culturale e del patrimonio ambientale.

ART. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.

Legge 11 gennaio 2018, n. 2.

Legge regionale 8 agosto 2019, n. 35.

Deliberazione della Giunta regionale del 19 novembre 2019, n. 1678.

Deliberazione della Giunta regionale del 30 giugno 2020, n. 868.

Deliberazione della Giunta regionale del 22 dicembre 2020 n. 1788.

ART. 3 SOGGETTI AMMISSIBILI

Possono presentare domanda di contributo, allegando il progetto relativo alle attività riportate i soggetti gestori dei percorsi cicloturistici e degli itinerari ciclistici come individuati all’art.5 della legge regionale 8 agosto 2019, n. 35 e nello specifico:

- a) enti locali, enti gestori delle aree naturali protette regionali o nazionali, associazioni pro loco, gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea;

L’individuazione specifica di tali soggetti viene fatta tenendo conto dei criteri definiti dalla DGR n. 868/2020, ed in particolare:

- Enti locali: in relazione all’ambito territoriale in cui insiste la ciclovia e alle relative competenze amministrative i soggetti gestori possono essere individuati nelle Province e nei Comuni, singoli o in forma associata. Rientrano in quest’ultima fattispecie le Unioni di Comuni, le Unioni Montane, i Consorzi B.I.M. (Bacino Imbrifero Montano) nonché i patti associativi fra Comuni per l’ espletamento di progetti e/o servizi di interesse comune comunque definiti (patti territoriali, convenzioni, conferenze dei sindaci, ecc.).



- Enti gestori delle aree naturali protette regionali o nazionali: la fattispecie è applicabile nel caso che il percorso sia ricompreso integralmente nell'ambito territoriale dell'area protetta. I soggetti gestori in tal caso sono gli Enti Parco regionali riconosciuti ai sensi della L.R. n. 23 del 26 giugno 2018 (attualmente Ente Parco Colli Euganei, Ente Parco del Sile, Ente Parco della Lessinia ed Ente Parco del Delta del Po) o sulla base di norme regionali specifiche (Parco delle Regole d'Ampezzo), nonché gli Enti Parco che gestiscono parchi nazionali (attualmente l'Ente Parco Dolomiti Bellunesi).
 - Associazioni Pro Loco: rientrano in tale definizione le associazioni pro loco riconosciute ai sensi della L.R. 22 ottobre 2014, n. 34 e, in relazione all'ambito territoriale interessato dalla ciclovìa, possono essere considerati idonei quali soggetti gestori i Consorzi di Pro Loco, i Comitati provinciali delle Pro Loco e il Comitato Regionale UNPLI Veneto.
 - GAL: Gruppi di Azione Locale riconosciuti dalla Regione del Veneto nell'ambito della programmazione comunitaria dei fondi SIE per lo sviluppo rurale, con riferimento a percorsi cicloturistici che insistono nell'ambito del territorio di competenza.
- b) consorzi di gestione dei percorsi cicloturistici, costituiti su base volontaria fra i soggetti di cui alla lettera a), associazioni maggiormente rappresentative del settore cicloturistico, e gli altri portatori di interesse con riferimento al territorio del percorso cicloturistico o del sistema integrato dei percorsi cicloturistici.

Anche in questo caso i criteri specifici cui fare riferimento per l'individuazione dei consorzi di gestione dei percorsi cicloturistici sono quelli definiti con la DGR 868/2020.

Sia nel caso dei soggetti gestori di cui alla lettera a) che dei consorzi di gestione di cui alla lettera b), sarà necessario, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di contributo, che i soggetti gestori siano riconosciuti sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla DGR 868/2020.

I percorsi cicloturistici per i quali può essere presentata da parte del soggetto gestore la domanda e il relativo progetto di attività sono quelli individuati nell'apposito Registro regionale istituito con Delibera di Giunta n. 1788 del 22 dicembre 2020, afferenti alla Rete Escursionistica Regionale (REV) e inclusi nel Piano regionale di segnaletica turistica di seguito indicati:

- ITINERARI: I1 Lago di Garda – Venezia; I2 Anello del Veneto; I3 La via del Mare; I4 Dolomiti – Venezia; I5 Treviso – Ostiglia;
- ESCURSIONI: E1 Lunga Via delle Dolomiti; E2 Anello dei Colli Euganei; E3 Anello della Donzella; E4 Gira Sile; E5 Ciclovìa Isole di Venezia; E6 Ciclovìa del Fiume Mincio; E7 Ciclovìa Riviera Berica.

I soggetti beneficiari devono avere costituito valido fascicolo aziendale gestito da AVEPA.

ART. 4 DOTAZIONE FINANZIARIA

In ordine all'aspetto finanziario come disposto dalla DGR 1678 del 19/11/2019 "Affidamento all'Agenzia Veneta per i Pagamenti – AVEPA della gestione del bando di assegnazione dei contributi regionali per la realizzazione di attività di promozione e valorizzazione turistica dei percorsi cicloturistici veneti.



89f9099a



Approvazione schema di convenzione. L.R. 8 agosto 2019, n.35", si è determinato in euro **180.000,00** l'importo massimo delle obbligazioni di spesa. Successivamente con Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 156 del 30 ottobre 2020, è stata concessa ad AVEPA una proroga fino al 30 giugno 2022 per il completamento delle attività per la gestione del bando per l'assegnazione dei contributi regionali.

ART. 5 ENTITÀ CONTRIBUTO

Considerata la ridotta disponibilità dei soggetti gestori per il sostegno di questi beni di carattere pubblico, il contributo concedibile sarà al massimo il 50% della spesa massima ammissibile, pari a euro 40.000,00 di contributo, qualora il richiedente sia uno o più soggetti associati (ATS), convenzionati, consorziati, Unioni di Comuni o Unioni Montane per la gestione di 1 (uno) solo percorso ciclabile.

Il contributo concedibile sarà al massimo il 60% della spesa massima ammissibile, pari ad euro 60.000,00 di contributo, qualora il richiedente sia capofila di ATS, capofila di soggetti convenzionati, consorziati, Unioni di Comuni o Unioni Montane, gestori di 2 (due) o più percorsi ciclabili tra loro collegati e l'intervento finanziato interessi i percorsi complessivamente.

Non sono finanziabili progetti la cui spesa ammissibile sia inferiore a 20.000,00 euro; ulteriormente non sono rendicontabili progetti la cui spesa sostenuta (nei termini di cui all'articolo 7 Spese ammissibili) sia inferiore a 20.000,00 euro.

Qualora l'importo totale richiesto dai progetti pervenuti sia superiore alla disponibilità finanziaria, il contributo dell'ultimo progetto approvato in graduatoria e finanziabile verrà proporzionalmente ridotto sulla base delle risorse disponibili. E' fatta salva la possibilità di rinunciare per il soggetto gestore il cui intervento è finanziato parzialmente.

Verrà ammessa a contributo una sola domanda presentata da ogni singolo soggetto richiedente secondo l'ordine di arrivo alla casella di posta elettronica certificata.

ART. 6 ATTIVITÀ PER LE QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE IL CONTRIBUTO

Sono finanziabili progetti per la realizzazione di attività di promozione, comunicazione, informazione e animazione turistica dei percorsi cicloturistici e ciclistici del Veneto e nello specifico:

- A) Promozione, comunicazione e informazione dell'offerta turistica eco-sostenibile, del cicloturismo nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio rurale del territorio regionale:
- realizzazione Concept dei percorsi da sostenere con eventi di valorizzazione degli aspetti ambientali;
 - partecipazione a Fiere ed eventi anche in modalità web;
 - produzione di materiale promozionale;
 - evidenziazione della promozione attraverso un Piano media;
 - evidenziazione della promozione attraverso i Social network e l'utilizzo influencers internazionali.
- B) Animazione turistica:
- Organizzazione, partecipazione ad eventi sul percorso;



- organizzazione di Educational Tour e press trip;
- Pannelli rappresentativi del percorso, realtà aumentata (implementazione contenuti informativi e segnaletica turistica interattiva sul percorso e sulle opportunità del territorio);

ART. 7 SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse esclusivamente le spese effettuate a partire dalla data di presentazione della domanda di contributo; fa fede la data di ricezione alla casella di posta certificata dell'AVEPA.

Qualsiasi tipologia di documentazione venga fornita a prova di spesa o di impegno di spesa antecedente a tale data, anche quale anticipo di eventuale riserva di spazi presso enti fieristici non sarà ammessa a rendicontazione. Le spese devono rientrare nelle seguenti tipologie:

- spese per seminari, manifestazioni ed eventi;
- affitto ed eventuale allestimento (anche tecnologico) degli spazi necessari alla realizzazione delle iniziative previste;
- interpretariato, guida turistica, servizi audio-video, assistenza tecnica;
- costi di ospitalità per operatori e altre figure professionali attinenti al progetto delle quali venga specificato ruolo o nome sulla fattura.
- acquisizione spazi fieristici e/o espositivi;
- trasporto materiale promozionale;
- materiale promozionale su supporto cartaceo (opuscoli, cataloghi, piantine, manifesti, cartelle stampa) e/o informatizzato (cd, dvd, video, chiavette USB);
- impostazione grafica, elaborazione e traduzione testi;
- realizzazione gadgets e materiale pubblicitario. Tutto il materiale promozionale realizzato deve riportare il logo della Regione del Veneto, il marchio turistico "Veneto The Land of Venice", declinato di volta in volta nella lingua utilizzata, come indicato nel "Manuale d'uso del marchio turistico regionale" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3049 del 18 ottobre 2005, nonché la dicitura «Iniziativa realizzata nell'ambito della promozione e valorizzazione del "Venice bike sistem" ex art. 2, c. 3 della L.R. 35/2019».
- spese per publiredazionali;
- spese per creazione di video e spot pubblicitari, compresi i banner per siti web;
- acquisto e manutenzione software per sistemi di commercializzazione on-line;
- acquisto spazi pubblicitari su media e social network;
- spese per consulenze nel limite del 15% dell'intera spesa ammissibile.

Per quanto riguarda l'acquisto di spazi pubblicitari su media e social network, viene richiesto di indicare nella domanda di contributo sia la scelta dei media (specificando spazi Radio, TV, Stampa, Internet, Affissioni) sia l'individuazione delle emittenti/testate scelte con associati i relativi importi depurati da spese



di mera realizzazione e implementazione, nel rispetto delle regole AGICOM nazionali di cui al D. Lgs. 177/2005.

ART. 8 SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammesse le spese assunte a qualunque titolo prima della data di presentazione della domanda di contributo (data di protocollo della domanda), e successivamente alla data di presentazione della richiesta di erogazione di contributo.

Non sono ammesse, inoltre:

- spese bancarie o postali afferenti la gestione di conti correnti o altri strumenti finanziari (es. rilascio fideiussione);
- interessi passivi e spese forfettarie di qualsiasi natura;
- ammende, penali e spese per controversie legali;
- beni durevoli e materiale di consumo se ceduti a titolo gratuito al beneficiario;
- spese già coperte da altre contribuzioni;
- costo del personale (ad esclusione del personale assunto temporaneamente per la realizzazione del progetto);
- spese di esercizio per il personale dipendente;
- spese fisse e le spese generiche di funzionamento del Comune singolo o (ATS), capofila di Comuni convenzionati, consorzio o Unioni di Comuni ammessi alla presentazione della domanda di contributo;
- spese per consulenze se non nei limiti di cui al precedente art. 7;
- generiche spese di "organizzazione" se non supportate da puntuali distinte di spesa riferibili a costi fatturati per prestazioni e servizi definiti (es. fatture di viaggio, di trasporto, di interpretariato, ecc.) unitamente a una relazione esplicativa;
- emesse da soggetti sprovvisti di Partita IVA;
- forfettarie;

In ottemperanza alla normativa vigente sono in ogni caso escluse spese:

- a. amministrative e di gestione o comunque per servizi continuativi, periodici o connessi alle normali spese di funzionamento dei soggetti beneficiari;
- b. per adeguamento ad obblighi di legge;
- c. di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- d. per forniture e consulenze fatturate tra i soggetti appartenenti alla medesima aggregazione, ivi compresi soci e amministratori;
- e. per l'acquisto di beni usati;
- f. i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore;
- g. qualsiasi forma di autofatturazione;
- h. pagamenti in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti stessi.



89f9099a



ART. 9 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le richieste di contributo dovranno essere presentate, pena l'esclusione, esclusivamente avvalendosi dei relativi moduli che andranno compilati integralmente, timbrati e sottoscritti in originale dal Legale rappresentante il soggetto gestore e corredate da copia del documento di identità del sottoscrittore. Le domande dovranno essere spedite esclusivamente all'indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): protocollo@cert.avepa.it

Nell'oggetto della PEC adottata per l'invio, dovrà essere contenuta la dicitura: **“BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI GESTORI DI PERCORSI CICLOTURISTICI AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R. 35/19, DI CUI ALLA DGR 1678/2019, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ PREVISTE DI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E ANIMAZIONE TURISTICA DEI PERCORSI CICLOTURISTICI E DEGLI ITINERARI CICLISTICI DELLE GRANDI SALITE DEL VENETO”**

Le domande devono essere presentate entro il termine ultimo preteritorio di giorni **90 (novanta)** successivi alla data di pubblicazione del presente bando nel BUR (Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto) ad AVEPA via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova 049/7708711, sulla casella di posta certificata PEC: protocollo@cert.AVEPA.it.

Si precisa che l'inizio delle attività oggetto del contributo regionale dovrà essere successivo alla presentazione della domanda di contributo, che verrà erogato salva idonea rendicontazione delle spese sostenute.

ART. 10 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE E OBBLIGATORIAMENTE ALLEGARE A CORREDO DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Oltre alla domanda (Allegato A1), dovranno essere inviati:

- a) documento identità del soggetto sottoscrittore;
- b) Atto costitutivo del soggetto gestore aggregato ove costituito;
- c) Dichiarazione da parte del soggetto gestore (all'interno della domanda Allegato A1) e, ove costituito, da parte del Consorzio di gestione, di aver presentato – antecedentemente o contestualmente alla presente domanda - formale richiesta di riconoscimento alla Giunta regionale – Direzione Turismo, ai sensi di quanto stabilito dalla DGR n. 868/2020;
- d) (in caso di soggetto privato) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, compilata sulla base dei moduli allegati alla D.G.R. n. 690 del 21 maggio 2018, pubblicata sul BUR n. 53 del 1° giugno 2018 in applicazione della Legge Regionale n. 16 dell'11/05/2018;
- e) 3 preventivi sottoscritti da ditte in concorrenza per ciascuna tipologia di spesa prevista dal progetto; i preventivi di spesa devono contenere la descrizione chiara ed analitica della tipologia dei beni/servizi oggetto della fornitura e del relativo prezzo, anche nei casi di fornitura “a corpo”;
- f) relazione di progetto, con riferimento alle promozioni previste con riferimenti temporali e con indicazione del fornitore individuato per le attività;
- g) eventuale documentazione a comprova dei punteggi richiesti.



89f9099a



ART. 11 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Entro 90 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione al bando la procedura istruttoria di ammissione si concluderà con un atto dell'AVEPA che approverà le domande ammissibili e quelle non ammissibili.

Ai fini dell'ammissibilità AVEPA verifica che i soggetti che hanno presentato domanda di contributo siano stati riconosciuti sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla DGR 868/2020.

Qualora il riconoscimento a "soggetto gestore" non fosse ancora regolarizzato la domanda di contributo verrà respinta.

In caso di non ammissibilità, prima dell'adozione finale del provvedimento negativo, si comunicherà tempestivamente, tramite PEC, i motivi che impediscono l'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art.10 bis L. 241/1990.

Entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione (data di notifica), il richiedente potrà presentare per iscritto le proprie osservazioni. Tale comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento che inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di queste, alla scadenza del termine di 10 giorni dall'avvenuta notifica dell'inammissibilità della domanda come suddetto.

Decorso tale termine l'esclusione dai benefici sarà definitiva e non saranno accolte ulteriori istanze di revisione.

L'esito dell'istruttoria nonché l'eventuale concessione del contributo saranno resi noti agli interessati con comunicazione a valore di notifica via PEC agli indirizzi comunicati nella domanda di contributo stessa, entro 15 giorni dall'approvazione del progetto.

ART. 12 CRITERI PER LA COMPILAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie dei progetti ammissibili verranno redatte secondo le seguenti priorità:

- a) maggior numero di Comuni associati o convenzionati sul cui territorio insiste parte del percorso cicloturistico; n.1 punto per ogni Comune sino ad un massimo di 10 punti;
- b) maggior numero di diversi percorsi cicloturistici limitrofi collegati e/o convenzionati tra loro allo scopo di promuovere itinerari lunghi (oltre 50 km); n.1 punti per ogni percorso sino ad un massimo di 6 punti;
- c) percentuale di richiesta di finanziamento per l'attuazione delle iniziative per due o più percorsi ciclabili tra loro collegati:
punti 1 per cofinanziamento regionale dal 55 al <59%;
punti 2 per cofinanziamento regionale dal 51 al <55%;
punti 4 per cofinanziamento regionale dal 46 al <51%;
punti 7 per cofinanziamento regionale <46%;
- d) percentuale di richiesta di finanziamento per l'attuazione delle iniziative per un singolo percorso:
punti 1 per cofinanziamento regionale dal 45 al <49%;



89f9099a



punti 2 per cofinanziamento regionale dal 41 al <45%;

punti 4 per cofinanziamento regionale <41%.

e) numero di lingue utilizzate nel materiale promozionale (punti da 1 a 6):

punti 1 per sola lingua italiana;

punti 2 italiano – inglese;

punti 3 italiano - inglese e 1 altra lingua: europea;

punti 4 italiano - inglese e altre 2 lingue europee – extraeuropee;

punti 5 italiano - inglese e altre 3 lingue europee – extraeuropee;

punti 6 italiano - inglese e altre 4 lingue europee – extraeuropee;

ART. 13 SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ - VARIAZIONI E RELATIVI OBBLIGHI

I progetti dovranno essere conclusi entro e non oltre il **15 gennaio 2022**. Entro tale scadenza di conclusione del progetto devono risultare quietanziate e pagate tutte le spese rendicontate. Non verranno accettate a rendicontazione spese non pagate entro il termine di conclusione delle attività progettuali, oltre che nel rispetto dei principi generali della contabilità della Regione del Veneto

Si considerano prodotte in tempo utile le citate richieste inviate esclusivamente all'indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata) dell'AVEPA protocollo@cert.avepa.it con allegata la documentazione prevista dal bando firmata e scannerizzata assieme al documento di identità del firmatario in corso di validità.

Nel rispetto delle tempistiche di esecuzione e dei progetti ammessi a sostegno le eventuali richieste di variazione devono essere preventivamente autorizzate dall'AVEPA, purché motivate con comprovate ragioni tecniche migliorative del progetto iniziale o per cause di forza maggiore. Non sono ammesse variazioni del progetto che comportino il cambiamento della tipologia d'intervento, né variazioni all'interno delle voci di spesa ammissibili che superino il 25% dell'importo originario di spesa ammessa al sostegno.

ART. 14 CONTROLLI

Le domande finanziate saranno soggette a controlli in itinere nella realizzazione delle attività programmate (ad esempio partecipazione a fiere) e a controlli in loco prima dell'erogazione del saldo.

ART. 15 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

La rendicontazione da presentare consiste nella compilazione del previsto modulo, accompagnato da tutti gli allegati dal medesimo previsti compresa una relazione che descriva in dettaglio quanto realizzato rispetto al progetto approvato, il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi e copia di tutti i documenti giustificativi di spesa.

La documentazione dovrà riportare la medesima numerazione progressiva indicata nell'elenco redatto in formato excel, sulla base del fac-simile predisposto dagli uffici regionali, da trasmettere anche via mail.

Per documentazione giustificativa della spesa si intendono documenti che consentono di provare l'effettivo sostenimento della spesa: fatture, ricevute fiscali o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.



Le fatture e/o ricevute dovranno riportare la descrizione delle tipologie dei beni e servizi relativi ad ogni singolo corrispettivo in modo che essi siano inequivocabilmente raffrontabili con le spese ammesse a contributo e il periodo di realizzazione delle iniziative cofinanziate.

Il mancato rispetto dei termini di rendicontazione comporta l'automatica decadenza del contributo impegnato anche per gli effetti di cui all'art. 51 della Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 e successive modifiche.

Ai fini di semplificare la procedura di rendicontazione, i beneficiari possono presentare copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini del contributo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali.

Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, per il rispetto del principio del "no double funding", il soggetto beneficiario deve chiedere che le fatture elettroniche emesse dal 1 gennaio 2021 per beni o servizi che ha acquisito, rechino nel campo note la dicitura "*bando DGR n. del*".

Tutte le spese devono essere debitamente quietanzate tramite la presentazione di una delle seguenti attestazioni di pagamento: fotocopia di ricevuta o bonifico bancario: nel caso di pagamenti cumulativi dovrà essere fornito prospetto analitico dei pagamenti che concorrono all'importo complessivo. Le attestazioni prodotte tramite collegamento telematico con il proprio istituto bancario (home banking) hanno valore di quietanza solo se accompagnate da estratto conto bancario. Tali attestazioni devono comunque contenere l'indicazione del beneficiario, la causale, l'importo addebitato e il codice CRO (il codice CRO non è richiesto per i pagamenti tra sportelli dello stesso istituto);

L'assenza di uno solo degli elementi riportati rende la quietanza non valida e il mancato pagamento della fattura interessata.

Non sono ammesse compensazioni di debito/credito di alcun tipo nei confronti del fornitore.

L'ufficio può richiedere l'esibizione degli originali delle fatture, oppure, nei casi dubbi, può richiedere al fornitore idonea attestazione di avvenuto pagamento.

ART. 16 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE E OBBLIGATORIAMENTE ALLEGARE A CORREDO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

Oltre alla domanda compilata sul modello approvato dalla Regione, dovrà essere allegata:

- a) carta identità del legale rappresentante;
- b) relazione dettagliata sulle attività realizzate rispetto alle attività programmate;
- c) copia del materiale prodotto (volantini illustrativi, gadget, materiale promozionale...);
- d) riepilogo delle attività del personale dipendente con dettaglio delle spese sopportate;
- e) evidenze degli spazi pubblicitari acquisiti;
- f) per ogni ente partecipante, foglio excel di riepilogo delle spese con fattura correlata, importo erogato e soggetto emittente;
- g) copia di tutte le fatture pagate e delle evidenze dei pagamenti effettuati (bonifici, quietanze, F24...)
- h) foto georeferenziate delle attività svolte.
- i) altro



ART. 17 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RISORSE

L'Ente presentatore la domanda di contributo è il soggetto assegnatario del Contributo attribuito per la realizzazione del progetto.

L'erogazione del finanziamento avverrà a saldo previa corretta rendicontazione finale secondo quanto previsto dal presente bando e dietro presentazione della documentazione relativa alla spesa effettivamente sostenuta come indicato al precedente punto;

La rendicontazione finale e le domande di erogazione del contributo a saldo dovranno pervenire entro e non oltre il **15 febbraio 2022**, pena la revoca del contributo.

ART. 18 DISPOSIZIONI FINALI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. La Regione del Veneto si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

ART. 19 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation–GDPR) e alla DGR n. 596 del 8 maggio 2018, ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. I dati sono trattati per la partecipazione al bando e potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123–Venezia.

Il Responsabile Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 del 8/05/2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione Promozione economica e internazionalizzazione email PEC promoeconomia@pec.regione.veneto.it.

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121–Venezia, e-mail dpo@regione.veneto.it.

Il Responsabile del trattamento e il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), con sede in via Nicolò Tommaseo 67 – 35131 Padova; email pec protocollo@cert.avepa.it.

I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi. Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento. All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <http://www.AVEPA.it/privacy> ai capitoli “Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso” l'accesso ai propri dati



personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

